



00914

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 85 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 700012445162 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 30.05.2016

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.° 700012445162 redatto dalla Sezione **Polizia Stradale di Ragusa Distaccamento di Modica** del 30.05.2016, ore 09:41, in riferimento alla contestazione di violazione accertata dagli AC. BAGLIERI C. (231480) e A. VILLANTE G.(323176) appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Ragusa, nel Comune di Pozzallo al Km 66 della S.P. in periferia di Pozzallo;

Atteso che con il detto verbale si accertava che il veicolo, tipo ATVC, targato CE685JB di proprietà della Sig.ra **MUCCIO Valeria**, nata a Modica (RG) il 04.08.1980 ed residente in Pozzallo in via Giunta, n.° 4 era condotto dal Sig. **PALAZZOLO ORAZIO**, quale comodatario del mezzo sopra generalizzato, nato a Modica il 13.09.1971 e residente in Pozzallo in via Giunta, n.° 4, Patente cat. ABC n.° ULE412558K, rilasciata a RM il 05.07.2014.

Accertato che il predetto Sig. **PALAZZOLO ORAZIO**, quale conducente del mezzo, in violazione delle disposizioni dell'Allegato II al Regolamento CE n.° 852/2004, in relazione all'art. 6, comma 5 e al D. Lgs. 193/2007, non rispettando i requisiti di igiene, adibiva il veicolo anzidetto, immatricolato per il trasporto specifico di derrate alimentari, al trasporto di rifiuti, infatti nel vano di carico deputato al trasporto di alimenti a temperatura controllata erano stipati, oltre a parti di pollame, rifiuti posti all'interno di sacchi di polietilene ed il piano di appoggio delle carni era insudiciato, danneggiato e non più rispondente ai requisiti previsti dalla normativa.

Visto l'art. 6, comma 5 del D. Lgs. 193/2007, che così recita: " *Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000*"

Considerato, quindi, che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 1.000,00 ' pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo, in applicazione della sanzione in misura ridotta, da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato consegnato il 30.05.2016, al momento dell'accertamento, al conducente Sig. **PALAZZOLO ORAZIO** quale conducente e trasgressore, mentre alla proprietaria del mezzo, Sig.ra **MUCCIO VALERIA**, obbligata in solido per la predetta qualità, il verbale di contestazione veniva notificato in data 15.07.2016 a mezzo del ASS. C. Poidomani Vincenzo specificando nel verbale medesimo la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;



Visti gli scritti difensivi inviati a questa ASP dai responsabili in solido ed acquisiti al protocollo generale n.° E-0021793 del 18.08.2016 con i quali gli stessi non chiedono di essere sentiti ai sensi dell'art. 18 legge 689/81, ma ne dichiarano la disponibilità, se ritenuto necessario;

Viste le controdeduzioni del Comandante la Sezione della Polizia Stadale di Ragusa, trasmesse con prot. n.° 440/221.1.16 PG del 17.09.2016 ed acquisite al protocollo generale dell'ASP n.° E - 0023738 del 19.09.2016, a firma del Sostituto Commissario Francesco Vona;

Accertata la esistenza della violazione contestata e che la responsabilità per la stessa è da ascrivere al Sig. **PALAZZOLO ORAZIO**, quale conducente del mezzo, e alla Sig.ra **MUCCIO Valeria**, quale proprietaria dello stesso, obbligata in solido, per i seguenti motivi:

Il mezzo non presentava i requisiti igienico sanitari prescritti dell'Allegato II al Regolamento CE n.° 852/2004.

Ciò è documentato, oltre dal verbale di accertamento della Polizia Stradale, dalle foto effettuate dall'organo accertatore allegate alle controdeduzioni che riproducono il vano frigo.

Le foto documentano l'uso improprio del mezzo, ma anche preesistenti tracce di sporco e di parti usurate e piccole parti mancanti del rivestimento interno al vano frigorifero.

E' espressamente vietato (D. Lgs. n. 193 del 2007 di recezione della Direttiva 2004/41/CE) l'utilizzo promiscuo del veicolo adibito al trasporto alimentare per trasportare materiale diverso così come l'utilizzo promiscuo del veicolo adibito al trasporto di differenti tipi di prodotti alimentari senza aver provveduto a separarli in modo efficace.

Le motivazioni addotte dai ricorrenti negli scritti difensivi dimostrano che si tratta di un fatto eccezionale determinato da fattori contingenti. Tuttavia l'evento eccezionale quanto la asserita igienizzazione del mezzo dopo il conferimento del materiale non può costituire esimente ma è valutabile positivamente ai fini della graduazione della sanzione.

Quanto alla dichiarata disponibilità dei ricorrenti ad essere sentiti dalla Autorità Competente, così come formulata negli scritti è condizionata dalla eventuale necessità della stessa (... *se ritenuto necessario*) riconosciuta dalla autorità medesima.

In proposito si ritiene di poter prescindere non ravvisando alcuna necessità in considerazione della documentazione in atti prodotta dai ricorrenti e dall'organo accertatore.

Tale disponibilità non appare, quindi, condizionante la ritualità procedimentale, atteso che non è stata posta come richiesta vera e propria ex art. 18 legge 689/81 ma come semplice disponibilità eventuale della parte se ritenuta la necessità dall'Autorità Competente.

L'assenza di alimenti nel mezzo al momento dell'accertamento, l'assenza di precedenti violazioni in capo ai trasgressori consentono l'applicazione della sanzione nella misura minima per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale non risultando commesse violazioni nei cinque anni precedenti del medesimo tenore e risultando il fatto di lieve entità (**si applica una sanzione pari al minimo edittale**) e la rateizzazione ove richiesta dagli interessati,

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad €. **150,00**, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina



al Sig., **PALAZZOLO ORAZIO** quale conducente, ed alla **Sig.ra MUCCIO VALERIA** quale proprietaria del mezzo, obbligata in solido, in premessa generalizzati, il pagamento in solido della somma totale di €. 500,00 (eurocinquecento /00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**si applica una sanzione pari al minimo edittale**);

INGIUNGE

agli stessi, quali obbligati in solido, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 12,23;

Per complessivi € 512,23 (cinquecentododici/23 euro)

Quanto ad €. 500,00 Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione. e quanto ad €. 12,23 tramite *c/c postale n° 5744* intestato al ministero dell'interno **Polizia Stradale**

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **PALAZZOLO ORAZIO**, quale comodatario del mezzo sopra generalizzato, nato a Modica il 13.09.1971 e residente in Pozzallo in via Giunta, n.° 4
- alla Sig.ra **MUCCIO Valeria**, nata a Modica (RG) il 04.08.1980 ed residente in Pozzallo in via Giunta, n.° 4 quale proprietaria del veicolo obbligata in solido
- **si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei due coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.**
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 06-11-2016

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



